




Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

Settore Polizia Locale-Traffico



REGOLAMENTO CORPO DI POLIZIA LOCALE modificato e integrato anno 2024

COMUNE DI CATTOLICA

INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
La Polizia Locale

Art. 2
Istituzione del Corpo di Polizia Locale – disposizioni generali e di rinvio

Art. 3
Finalità, ambito territoriale e compiti della Polizia Locale

Art. 4
Funzioni di Polizia Giudiziaria

Art. 5
Funzioni di Polizia Stradale

Art. 6
Funzioni di Pubblica Sicurezza

Art. 7
Richieste di collaborazione con le altre Forze di Polizia

CAPO II
ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 8
Ordinamento organico

Art. 9
Organizzazione strutturale del Corpo

Art. 10
Dipendenza gerarchica

Art. 11
Attribuzioni del Comandante Responsabile del Corpo e del Vice Comandante

Art. 12
Attribuzioni del Personale della Polizia Locale

Art. 13
Disposizioni comuni per tutto il personale della Polizia Locale

CAPO III
DISTACCHI COMANDI MOBILITA'

Art. 14
Mutamento di mansioni

Art. 15
Missioni ed operazioni esterne

Art 16
Distacchi e Comandi

CAPO IV **NORME DI COMPORTAMENTO**

Art. 17
Disciplina

Art. 18
Istanze e reclami

Art. 19
Colloquio con il Sindaco o Assessore delegato

Art. 20
Il saluto

Art 21
Cura della persona e utilizzo dell'uniforme

Art. 22
Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti

Art. 22bis
Armi-strumenti in dotazione-strumenti di autotutela

Art 22ter
Formazione ed addestramento all'uso

Art 22quater
Caratteristiche degli strumenti di autotutela

Art. 23
Servizi a carattere continuativo

Art. 24
Obbligo di intervento

Art. 25
Obblighi al termine del servizio

Art. 26
Obbligo di permanenza

Art. 27
Obbligo di reperibilità

CAPO V
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 28
Accesso al Corpo

Art. 29
Formazione ed aggiornamento professionale

Art. 30
Addestramento fisico

CAPO VI
NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31
Tipologia del servizio

Art. 32
Impiego in servizio

Art. 33
Disposizioni di servizio

Art. 34
Assegnazione e mobilità del personale

Art. 35
Tessera di riconoscimento

Art. 36
Placca di servizio

CAPO VII
ORARIO DI SERVIZIO – RIPOSI – CONGEDI ED ASSENZE - MALATTIE

Art. 37
Orario e turno di servizio

Art. 38
Riposo settimanale

Art. 39
Congedo ordinario

Art. 40
Festività infrasettimanali

Art. 41
Malattia

CAPO VIII
RICOMPENSE – PUNIZIONI - PROVVIDENZE

Art. 42
Ricompense

Art. 43
Punizioni

Art. 44
Difesa in giudizio

Art. 45
Assicurazione

Art. 46
Festa del Corpo

Art. 47
Bandiera

Art. 48
Norma finale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

La polizia Locale

1. La Polizia Locale costituisce il complesso delle attività di vigilanza che sono espletate dagli organi istituzionali del Comune nell'ambito del territorio comunale e che non siano attribuite o riservate dalla legge all'Autorità dello Stato.
2. L'attività di Polizia Locale è diretta all'applicazione delle misure amministrative di prevenzione e repressione a protezione delle comunità e delle istituzioni da ogni azione dei soggetti giuridici pubblici e privati.

Art.2

Istituzione del Corpo di Polizia Locale– disposizioni generali e di rinvio

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 1, il Comune istituisce il Corpo di Polizia Locale previsto dagli artt. 1 e 7 della legge n.65/86 e dalla L.R. n. 3/88.
2. Il funzionamento del Corpo di Polizia Locale è disciplinato dalle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente regolamento, dallo stato giuridico ed economico del personale degli EE.LL. e dagli accordi di comparto già emanati o da emanare, in esecuzione delle leggi vigenti, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento.

Art.3

Finalità, ambito territoriale e compiti della Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale è un Corpo, eventualmente anche armato, di polizia locale direttamente dipendente dal Comune. Nell'ambito del territorio comunale esso esercita le funzioni istituzionali di Polizia Locale attribuite dalle leggi e dai regolamenti ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa del Corpo della Polizia Locale è corrispondente al territorio del Comune di Cattolica, fatti salvi i casi di cui al successivo art. del presente regolamento.
3. Nell'ambito del territorio comunale sono demandate alla Polizia Locale le seguenti attribuzioni principali:
 - a) curare l'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dalle Autorità competenti, con particolare riguardo alle norme relative alla Polizia Urbana, rurale, al commercio e all'annona, all'edilizia, ai controlli di polizia Amministrativa e, in collaborazione con le strutture operative dell'AUSL n.41, all'igiene e sanità pubblica e alla tutela ambientale;
 - b) svolgere i servizi di polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del NCDS e successive modifiche e integrazioni;
 - c) vigilare affinché siano osservate le disposizioni impartite dal Sindaco o assessore delegato a tutela del patrimonio comunale;
 - d) prestare soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, concorrendo con gli altri servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni, secondo le modalità previste dal Piano Comunale per la Protezione Civile;
 - e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione a richiesta degli altri uffici del Comune e delle alle altre Autorità e uffici autorizzati;
 - f) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni dal DPR n. 616/1977 e successive modifiche e integrazioni;

- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l'espletamento dei compiti istituzionali dei Comuni
 - h) cooperare, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone, della proprietà privata e svolgendo le funzioni concernenti il decoro e la quiete pubblica;
 - i) accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione o secondo le disposizioni interne;
 - j) ottemperare alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza;
 - k) segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per la pubblica incolumità.
4. La Polizia Locale , per la particolare natura dei servizi che disimpegna e per la possibilità che i suoi componenti hanno di venire a conoscenza di notizie utili per il disimpegno dei compiti istituzionali e per il miglioramento dei servizi comunali, è incaricata di riferire o segnalare tempestivamente ogni notizia rilevante allo scopo.

Art.4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita, ex lege, funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del CPP.

Art.5

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale esercita, nell'ambito territoriale del Comune, servizio e funzioni di Polizia Stradale, ai sensi degli artt. 11 e 12 del NCDS.
2. Costituiscono servizi di Polizia Stradale:
 - a) la prevenzione e l'accertamento dei reati ed illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale;
 - b) la rilevazione degli incidenti stradali (ai fini amministrativi e giudiziari: penali e civili);
 - c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
 - d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
3. Gli organi di Polizia Stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

Art.6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica Sicurezza.
2. A tale scopo, il Prefetto conferisce al predetto personale, previa comunicazione del Sindaco, la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, dopo avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal punto 2 dell'art.5 della legge n.65/86.

3. Il Prefetto, sentito il Sindaco, può dichiarare la perdita della qualifica nel caso accerti che sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti richiesti .

Art.7

Richieste di collaborazione con le altre Forze di Polizia

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora in via generale con le altre Forze di Polizia. Qualora sia avanzata esplicita, motivata richiesta, per particolari operazioni, da parte delle competenti Autorità, tale collaborazione potrà avvenire previa autorizzazione del Sindaco. La predetta autorizzazione potrà essere data dal Comandante del Corpo nei casi di particolare urgenza ma, del fatto, dovrà essere data notizia al Sindaco appena possibile.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 8

Ordinamento organico

1. L'ordinamento del Corpo di Polizia Locale è stabilito nei provvedimenti comunali di disciplina della dotazione organica, ai quali si fa rinvio.
2. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente ed ogni qual volta si rendesse necessario, anche in concomitanza con i rinnovi contrattuali, la rispondenza dell'organico alle effettive esigenze, assicurando che le dotazioni organiche delle singole qualifiche siano sempre tali da garantire la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.
3. Per le maggiori esigenze di servizio connesse a periodi di particolare afflusso straordinario di persone, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione del personale stagionale o straordinario, nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni.

Art. 9

Organizzazione strutturale del Corpo

L'organizzazione strutturale del Corpo è stabilita dal Comandante del Corpo, secondo le direttive impartite dal Sindaco, dopo aver sentito i rappresentanti interni delle OO.SS.

Dovrà essere rapportata a criteri di razionalità tenuto conto dell'organico e delle esigenze cui far fronte.

Art. 10

Dipendenza organica

1. La titolarità delle funzioni in materia di Polizia Locale resta ferma in capo al Sindaco, salvo quanto previsto nello Statuto.
2. Il sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive di massima e vigila altresì sull'espletamento del servizio.
3. Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del Corpo di Polizia Locale.
4. Al Comandante o al Vice Comandante devono essere trasmesse tutte le istanze, atti e segnalazioni e le richieste di intervento.

5. E' pertanto vietato ai singoli Operatori di Polizia Locale di corrispondere direttamente alle richieste, salvo nei casi di assoluta urgenza. In tale caso dovranno darne notizia appena possibile al Comandante o al Vice Comandante del Corpo.

Art. 11

Attribuzioni del Comandante Responsabile del Corpo e del Vicecomandante

1. Il Comandante del Corpo è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore suo delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo, ai sensi dell'art. 9 della legge n.65/86.
2. In conformità agli obiettivi dell'Amministrazione, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante :
 - a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi del Comune, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
 - b) emana direttive e disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio;
 - c) può intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
 - d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
 - e) dispone l'assegnazione del personale ai vari uffici e reparti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - f) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria e con l'Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
 - g) presenta alla Amministrazione comunale eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia Locale;
 - h) provvede agli interventi richiesti dai casi emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando, appena possibile, le iniziative adottate al Sindaco ;
 - i) adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio;
 - j) provvede , altresì, con particolare riferimento alla atipica attività di Polizia Locale , alle attività di studio, ricerca ed elaborazioni di progetti, piani e programmi e al controllo e verifica dei risultati complessivi conseguiti dal Corpo di Polizia Locale;
 - k) rappresenta il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche.
3. Per l'esercizio delle funzioni di Comandante è necessaria l'appartenenza alla qualifica dirigenziale prevista dal vigente ordinamento del Comune.
4. In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dall'appartenente al Corpo con qualifica più elevata presente in servizio.
5. Le funzioni di Comandante richiedono un impegno e la disponibilità di prestazioni da espletare in relazione al funzionamento del Corpo di Polizia Locale; pertanto è esonerato dal rispetto di orari prefissati, garantendo comunque l'assistenza per il funzionamento degli organi elettivi del Comune.
6. Il Comandante è tenuto ad indossare l'uniforme quando rappresenta il Corpo in occasione di cerimonie, manifestazioni e funzioni civili e religiose.

7. Il Vicecomandante coadiuva il Comandante nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare del Corpo e disimpegna gli incarichi che dal comandante stesso gli sono affidati. Sostituisce il Comandante del Corpo in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

Attribuzioni del personale della Polizia Locale

Il personale della Polizia Locale, in relazione alle qualità possedute, espleta tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto attenendosi alle disposizioni loro impartite.

Art. 13

Disposizioni comuni per tutto il personale della Polizia Locale

1. Il personale della P.L. deve dare interamente la propria opera nell'interesse del servizio e della Pubblica Amministrazione, prestando nel disimpegno delle sue attribuzioni diligente attività, avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni e direttive impartite.
2. Nei rapporti interni, qualunque sia la qualifica posseduta, dovrà attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio.
3. Il personale della P.L. ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine giornaliero di servizio, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, nella tenuta prescritta e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme.
4. Ha il dovere di informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive. Al personale è richiesta abilità, zelo e costante buon comportamento sia in pubblico che in privato.
5. Nel territorio comunale deve considerarsi sempre in servizio, anche se non è comandato e non indossa l'uniforme.
6. E' tenuto al segreto d'ufficio sugli affari trattati o dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio, salvo quanto disposto dalla legge n.241/90.
7. Nei rapporti con gli utenti e con il pubblico deve tenere un contegno ineccepibile, usare modi cortesi e fermi in modo da ispirare fiducia e rispetto nei confronti del Corpo di Polizia Locale.
8. Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, è tenuto a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.
9. Il personale della P.L. non può essere impiegato in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti d'istituto propri della P.L., fatto salvo quanto riportato nei successivi articoli sul mutamento di mansioni
10. E' assicurata parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra il personale appartenente ai due sessi.

CAPO III

DISTACCHI COMANDI MOBILITA'

Art. 14

Mutamento di mansioni

1. Il personale addetto alla Polizia Locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia Locale, non potrà essere dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse,

possibilmente di profilo corrispondente alla medesima categoria o qualifica funzionale ovvero immediatamente inferiore.

2. Detto mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in questione per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 15

Missioni ed operazioni esterne

1. Le missioni del personale della Polizia Locale al di fuori del territorio comunale sono autorizzate:
 - a) dal Sindaco, per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi fra le amministrazioni interessate;
 - b) dal Comandante del Corpo, per fini di collegamento e rappresentanza, oppure nelle missioni che abbiano carattere contingente e urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni e calamità, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo per il Comandante di darne tempestiva comunicazione al Sindaco e al Prefetto;
2. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito commesso nel territorio del Comune.
3. Il trattamento economico per le missioni esterne di collegamento e rappresentanza, sarà quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Negli altri casi i rapporti economici dovranno essere definiti nei piani o accordi di cui alla lett. a) e liquidati con provvedimento del Comandante del Corpo.

Art.16

Distacchi e comandi

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere distaccato o comandato a prestare servizio presso altri settori del Comune o presso altri Enti. I distacchi e i comandi devono essere deliberati dalla Giunta comunale, previo parere del Comandante, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano affini alle funzioni di Polizia Locale e la disciplina sia impostata con gli stessi criteri dell'organizzazione di provenienza.
2. L'ambito ordinario di servizio del personale in distacco o comando è quello del territorio Comunale. Previo consenso dell'interessato, può avvenire anche al di fuori del territorio Comunale.
3. L'Ente che utilizza il predetto personale, dovrà rimborsare gli oneri diretti e indiretti al Comune.

CAPO IV

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 17

Disciplina

1. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli addetti alla P.L. al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente al proprio grado, alla rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino ed, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

2. A tale scopo, l'addetto alla P.L. deve conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità nell'espletamento del servizio, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri o altrui, in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, l'addetto alla P.L., tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, deve in particolare:
 - a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del servizio impartite dal Comando anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e dell'ambiente di lavoro;
 - b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90;
 - c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge n.241/90 e dai relativi reg. d'attuazione;
 - e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Comandante o di chi per lui;
 - f) durante l'orario di servizio, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta conformata a principi di correttezza astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
 - g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psicofisico in periodo di malattia o infortunio;
 - h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie mansioni o funzioni che gli siano state impartite dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
 - i) vigilare sul corretto funzionamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità ;
 - j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
 - k) non valersi di quanto è di proprietà del Comune per ragioni che non siano di servizio;
 - l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
 - m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
 - n) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
 - o) astenersi dal partecipare a decisioni o attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.

Art. 18

Istanze e reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di P.L. possono rivolgere direttamente al Comandante richieste di colloquio, istanze e reclami.
2. Il Comandante non può recusare di ricevere le istanze e i reclami. Dopo aver, eventualmente, espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere a chi di dovere le istanze e i reclami del personale sottoposto.
3. In ogni caso le istanze e i reclami non possono essere firmati che da un solo appartenente al Corpo.
4. Alle istanze e ai reclami deve essere sempre data risposta da chi di dovere.

Art. 19

Colloquio con il Sindaco o Assessore delegato

Gli appartenenti alla P.L. che intendono conferire, per motivi inerenti al servizio, con il Sindaco o con altri Amministratori del Comune, devono inoltrare domanda motivata al Comandante.

Art.20

Il saluto

1. Il saluto, da parte del personale in divisa, è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone del Comune, alle Istituzioni e alle Autorità che le rappresentano, ai cortei funebri nonché in pubblico verso i superiori che debbono rispondervi.
2. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti d'istituto;
 - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
 - c) il personale in servizio di scorta ai gonfaloni civici e alla bandiera nazionale.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza della visiera del copricapo. Il polso è posto in linea con l'avambraccio ed il braccio in linea con la spalla.

ART 21

(Cura della persona e utilizzo dell'uniforme)

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 4 e 5.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
5. Il Comandante del Corpo e il Vice Comandante possono vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
6. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

7. La foggia dell'uniforme, i distintivi e i simboli di grado sono quelli previsti dalla L.R. n. 3/88 come successivamente modificata ed integrata.
8. E' vietato modificare l'uniforme di servizio o aggiungervi simboli e/o distintivi non previsti dalla L.R. prima citata.
9. La fornitura e la sostituzione dell'uniforme sono disciplinate dal regolamento per la massa vestiario.

ART 22

(Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti)

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
3. Il personale del Corpo è responsabile della custodia, conservazione delle armi e delle munizioni assegnate.

ART 22bis

(Armi - Strumenti in dotazione-Strumenti di autotutela)

(Armi in dotazione)

1. Gli appartenenti al Corpo, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia municipale del 4 marzo 1987, n.145, e del Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla P.L., di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/1995, n. 74/1995 e n. 12/2001, sono dotati e portano l'arma in dotazione per esigenze di difesa personale.
Il tipo di arma in dotazione, le modalità e i casi del porto dell'arma, della custodia delle armi e dell'addestramento sono determinati nel Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti alla P.M, di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 24/1995, n. 74/1995 e n. 12/2001.

(Strumenti in dotazione individuale)

2. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) fischietto;
 - b) manette;
 - c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
 - d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

(Strumenti di autotutela)

3. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 4 e 5.
4. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma ossia bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale. Con riferimento al bastone estensibile, il porto dello stesso è disposto dal Comandante per specifici servizi che lo facciano ritenere necessario. L'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
5. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli

accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.

ART 22ter

Formazione ed addestramento all'uso

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all'art. 22bis può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento all'uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo.
2. La formazione e l'addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
3. Il comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

ART 22quater

Caratteristiche degli strumenti di autotutela

1. Lo spray irritante/antiaggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contenente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all'uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore.
Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l'utilizzo, l'indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili.
La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.
2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l'indicazione dell'ente proprietario.
Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive.
3. Per tutto quanto non previsto valgono le norme legislative e regolamentari in materia di strumenti di autotutela.

Art. 23

Servizi a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno può allontanarsi solo quando sia assicurata la continuità del servizio dal personale che deve sostituirlo; se entro 30 minuti non intervengono disposizioni dal Comando, o non sia effettuato il cambio, il servizio si considera terminato.

Art. 24

Obbligo di intervento

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi alla qualità di Ufficiale o agente di P.G., gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto, in orario di servizio.
2. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia sufficiente per avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere l'intervento di altri componenti del Corpo o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

3. L'intervento è comunque obbligatorio in casi di incidente stradale o di infortunio.

Art 25

Obblighi al termine del servizio

Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo, che lascia conseguenze o per il quale è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria, avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita relazione al Comando per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti o da ordine di servizio del Comandante.

Art. 26

Obbligo di permanenza

1. Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti, a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della P.L. può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze
2. La protrazione dell'orario di lavoro è disposta dal Comandante o dal superiore presente più alto in grado, che ne informa appena possibile il Comandante.
3. La permanenza, in ogni caso, deve essere limitata al tempo strettamente necessario e chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.

Art. 27

Obbligo di reperibilità

1. Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, per il personale della P.M. può essere attivato l'istituto della reperibilità secondo le modalità previste nell'accordo tra le OO.SS. e l'Amministrazione comunale.
2. A tal fine, il personale interessato deve fornire il proprio recapito per essere immediatamente rintracciato.

CAPO V

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 28

Accesso al Corpo

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di accettare la conduzione di ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo, per cui occorra la patente A e/o B e di non avere motivi ostativi all'uso delle armi comuni da sparo.
2. Prima della nomina, l'Amministrazione può accertare se il vincitore abbia l'idoneità fisica necessaria per esercitare, senza limiti di sorta, le mansioni proprie cui è chiamato.
3. Se l'accertamento è negativo, si sospende la nomina e l'interessato può chiedere, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, di essere sottoposto a visita medica collegiale.
4. Il collegio sanitario di controllo è composto dal medico responsabile dell'Igiene Pubblica dell'AUSL n. 41 o da altro medico di fiducia dell'Amministrazione dell'Unione, da un medico designato dall'interessato, e da un medico nominato di comune accordo tra le parti. In mancanza di accordo, si procederà a sorteggiare un

nome tra una terna di medici richiesta all'Ordine dei medici della Provincia. Il giudizio della commissione è definitivo ai fini della nomina.

5. Tutte le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato che ha chiesto la visita collegiale.
6. Il vincitore che chiamato alla visita medica, non si presenta, senza giustificati motivi, decade dalla nomina.

Art. 29

Formazione ed aggiornamento professionale

1. Il personale della P.L. di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dal Comando del Corpo.
2. Tutto il personale della P.L. è tenuto altresì a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Comando, i corsi di qualificazione e specializzazione e di aggiornamento professionale appositamente organizzati.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali dell'interessato.

Art.30

Addestramento fisico

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della P.L., allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psicofisico necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del migliore rendimento professionale.
2. Il Comandante del Corpo programma, organizza e propone periodici corsi di addestramento ginnico-sportivo, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale e dell'addestramento al tiro.
3. Il Comandante, salve particolari esigenze di servizio, può consentire che il personale della P.L. partecipi ufficialmente a gare sportive, autorizzando anche, all'occorrenza, nel caso di gare e manifestazioni sportive riservate ai Corpi di Polizia, l'uso dei veicoli in dotazione al Corpo.

CAPO VI

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31

Tipologia del servizio

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di Polizia Municipale:
 - a) servizi appiedati;
 - b) servizi a bordo di veicoli;
 - c) servizi interni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchi ricetrasmittenti alla centrale del Comando.
3. I servizi interni attengono a compiti d'istituto e a compiti amministrativi.
4. Ai servizi interni deve essere addetto personale appartenente al Corpo. Ai servizi interni di carattere prettamente amministrativo può essere assegnato dall'Amministrazione Comunale personale di idoneo profilo professionale, anche non appartenente all'area di vigilanza. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Corpo.

Art.32

Impiego in servizio

1. Il personale della P.L., normalmente, è impiegato in servizio in relazione all'eventuale specializzazione e qualifica posseduta.
2. Quando la natura del servizio lo richieda, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.

Art. 33

Disposizioni di servizio

I servizi giornalieri, di rappresentanza e a richiesta dei privati sono disciplinati da appositi provvedimenti emanati dal Comandante del Corpo.

Art. 34

Assegnazione e mobilità del personale

1. L'assegnazione del personale ai vari reparti e uffici in cui si articola il Corpo di P.L. è effettuata dal Comandante, sentito il parere dei rappresentanti sindacali nominati dagli appartenenti al Corpo.
2. La mobilità del personale all'interno del Corpo di P.L. tiene conto, nel limite del possibile, delle specializzazioni conseguite da ognuno. La mobilità è disposta dal Comandante del Corpo, secondo gli accordi contrattuali vigenti in materia.

Art. 35

Tessera di riconoscimento

1. Al personale della P.L. è rilasciata una tessera di riconoscimento, conforme al modello predisposto dalla Regione Emilia Romagna.
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme sia in abito borghese.
3. Il documento ha validità quinquennale, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
5. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art.36

Placca di servizio

1. Al personale della P.L. è assegnato un distintivo (o placca) di riconoscimento, recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. Le caratteristiche sono quelle stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia.
3. Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente l'eventuale smarrimento al Comando, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

CAPO VII

ORARIO DI SERVIZIO – RIPOSI – CONGEDI ED ASSENZE - MALATTIE

Art. 37

Orario e turno di servizio

1. L'orario di servizio per il personale della P.L. è fissato in sede di contrattazione per il personale degli EE.LL.
2. L'orario di servizio è disposto dal Comandante, sentite le rappresentanze sindacali interne, tenuto conto delle esigenze dei servizi stesse e delle eventuali direttive del Sindaco o Assessore delegato.
3. Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, oltre le ore 24,00, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13, salvo casi eccezionali e motivati
4. Quando necessità eccezionali e non programmabili lo richiedano, il personale della P.L. è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, ma nel rispetto della normativa di lavoro.

Art. 38

Riposo settimanale

1. Al personale della P.L. spetta un giorno di riposo settimanale.
2. I turni di riposo settimanali sono programmati, a cura del Comandante contemperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.
3. Il riposo settimanale, qualora non possa per motivi di servizio essere fruito nel giorno fissato, è recuperato di norma nella settimana successiva o a richiesta dell'interessato.
4. Il riposo di turno coincidente con il periodo di assenza per malattia deve ritenersi assorbito.

Art. 39

Congedo ordinario

1. Il congedo ordinario deve essere fruito secondo le disposizioni vigenti e secondo gli specifici accordi contrattuali (progetto "vigili in strada").
2. Il Comandante determina, annualmente, i turni di ferie del personale, tenuto conto delle esigenze del servizio e, per quanto possibile, delle richieste dei singoli interessati. Di massima, il personale assente per ferie non può superare il 30% della forza effettiva.

Art. 40

Festività infrasettimanali

Per ogni festività infrasettimanale, al personale che per ragioni servizio non abbia potuto fruirne, è concessa una giornata di riposo compensativa, a richiesta dell'interessato.

Art. 41

Malattia

Il personale della P.L. che per ragioni di malattia sia costretto a rimanere assente dal servizio deve fare pervenire comunicazione, prima dell'ora fissata, e comunque non appena possibile, al Comando, trasmettendo entro 3 giorni il certificato medico da cui risulti la relativa prognosi.

CAPO VIII
RICOMPENSE – PUNIZIONI – PROVVIDENZE

Art. 42

Ricompense

1. Agli appartenenti alla P.L. che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dalla disciplina generale del Personale del Comune, possono essere concesse le seguenti ricompense, secondo l'attività svolta e gli atti compiuti:
 - a) compiacimento o nota di merito del Comandante;
 - b) elogio scritto del Comandante del Corpo;
 - c) encomio semplice del Sindaco. Viene conferito come riconoscimento di applicazione e impegno professionale che vadano oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito di iniziativa, capacità professionale, e abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti d'istituto;
 - d) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale. E' conferita al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
 - e) proposta di ricompensa al valor civile per gli atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui ai punti da "c" ad "e" è formulata dal Comandante al Sindaco e deve contenere una relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione di merito. La proposta deve essere formulata entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.
3. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 43

Punizioni

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, si fa riferimento al regolamento organico generale del Comune e alla normativa prevista nei contratti di lavoro.

Art. 44

Difesa in giudizio

1. Il Comune, allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi del Corpo, allorché si verifichi l'inizio di un procedimento penale o civile a carico di un proprio dipendente a causa di atti o fatti connessi all'esecuzione e all'espletamento dei servizi d'istituto, si assumerà, salvo che non risultino conflitti d'interesse, l'onere della difesa sin dall'apertura del procedimento e facendo assistere il dipendente da un legale di gradimento di quest'ultimo.
2. Qualora a seguito di sentenza esecutiva, per episodi che risultino eseguiti con dolo o colpa grave del dipendente, il Comune dovrà recuperare dal dipendente le spese sostenute per la difesa in ogni grado del giudizio.

Art. 45

Assicurazione

1. Il personale del Corpo di P.L. potrà essere assicurato a cura e spese del Comune contro eventuali infortuni o danni di natura fisica, come invalidità temporanea, permanente o mortalità mediante polizza assicurativa, per la copertura dei rischi non coperti dall'INAIL, con una società di assicurazione scelta dall'Amministrazione Comunale.
2. Per il Comandante è prevista, a spese del Comune, polizza assicurativa per la responsabilità derivante dal compimento degli atti d'ufficio.
3. I massimali saranno stabiliti e rivalutati secondo l'andamento dell'inflazione.

CAPO IX

FESTA DEL CORPO DI P.L. E BANDIERA

Art. 46

Festa del Corpo

L'anniversario della fondazione od istituzione del Corpo di P.L. si celebra il giorno 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di S. Sebastiano, Patrono della Polizia Locale, con un'unica cerimonia predisposta dal Comando e presenti le Autorità del Comune.

Art. 47

Bandiera

Il Corpo ha una propria bandiera. Quando partecipa a cerimonie la bandiera è scortata da due operatori di P.L., che seguono ad un metro di distanza l'alfiere.

ART 48

Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio:

- alla legge quadro sulla Polizia Locale 7 marzo 1986 n. 65;
- al Decreto Legge 4 marzo 1987 n. 145 norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di pubblica sicurezza;
- alla Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24 "Disciplina della Polizia Amministrativa e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e successive modifiche e integrazioni;
- alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del 14/2/2005: Direttiva in materia di "criteri e sistemi di selezione per l'accesso" e per la "formazione iniziale" degli operatori di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 24/03".